CONVENZIONE
TRA

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza, con sede in Palermo, Via Cavour nr. 02, cod. fiscale 80019230822 in atti rappresentato dal Magg. Ornella Genio, nata a Piazza Armerina (EN) il 16/02/1982, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Capo Gestione Amministrativa del Retla Sicilia Guardia di Finanza (*d'ora innanzi semplicemente GdF*)

E

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", con sede in Palermo, via del Vespro, n. 127, cod. fiscale 05841790826, in atti rappresentata dalla Direttrice Generale *pro-tempore* D.ssa Maria Grazia Furnari nata a Palermo il 31/10/1962, domiciliato per la carica presso la sede (*d'ora innanzi semplicemente Azienda*)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda e per essa l'U.O.S.D. Chirurgia Plastica, attraverso il dirigente medico **Prof./Dott.ssa Francesca Toia**, si impegna a prestare attività di consulenza in **"Chirurgia plastica/Chirurgia plastica ambulatoriale"** a favore del Poliambulatorio della Guardia di Finanza di Palermo sito in Palermo, via Villa Heloise nr. 9/11.

L'attività sarà prestata nel regime previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Comparto Sanità e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in materia di esclusività del rapporto di lavoro del personale interessato e di incompatibilità.

L'attività di consulenza, oggetto della presente convenzione, sarà effettuata personalmente dal professionista incaricato presso le strutture del Poliambulatorio di Palermo, con un numero di accessi da concordarsi preventivamente tra il medico citato ed il referente del Poliambulatorio variabili a seconda delle esigenze, entro il limite orario complessivamente autorizzabile dall'Azienda.

La medesima attività di consulenza dovrà essere effettuata dal dirigente coinvolto in regime di attività libero – professionale, fuori dal normale orario di lavoro, compatibilmente con l'articolazione dello stesso e nel rispetto dei turni di servizio e, comunque, senza pregiudizio alcuno per i compiti che il medesimo personale è istituzionalmente tenuto ad espletare nell'ambito della struttura di appartenenza, nel rispetto dei vincoli posti dallo specifico Regolamento disciplinante l'attività libero-professionale in vigore presso l'Azienda.

L'impegno del professionista dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese tutte le attività garantite in regime di A.L.P.I.

Il professionista è altresì consapevole che la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'Azienda e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio dell'Azienda, determina la risoluzione della convenzione mediante comunicazione da parte del RTLA.

Il professionista incaricato, in forza del presente atto, è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall'Azienda in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia, ma anche dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in

materia di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata dell'Accordo e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 2 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di proroga per ulteriori tre mesi.

L'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di risolvere, con preavviso scritto, la convenzione in argomento in caso di determinazioni di soppressioni, sospensione, interruzione del servizio disposte dal Comando Generale del Corpo, incapienza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio che non consentano di onorare gli impegni contrattuali o per motivi legati all'immagine del Corpo o ad esigenze d'Istituto.

ART. 3 - ASSICURAZIONE

Le coperture assicurative dei propri dirigenti medici conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento in materia di attività libero-professionale è a carico dell'Azienda.

ART. 4 – LOCALI

La Guardia di Finanza si obbliga a mettere a disposizione del personale sanitario dell'Azienda che presterà l'attività di consulenza, i locali necessari per l'ottimale svolgimento della stessa, nonché tutte le attrezzature occorrenti e la più piena collaborazione del personale allocato presso la struttura dove avrà luogo la medesima attività.

ART. 5 – ONORARIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrativo - Sezione Acquisti - si obbliga a corrispondere all'Azienda, per ciascuna consulenza, un compenso pari ad euro 9,30 (nove/30) ed euro 18,59 (diciotto/59) per esami strumentali a lordo delle ritenute.
Il pagamento dei compensi avverrà mediante bonifico bancario intestato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, acceso presso la Banca d'Italia Ente cassiere dell'Azienda – IBAN - **IT59Q0100003245515300306508**, avendo il professionista - con la stessa - un rapporto d'impiego in regime di esclusività, previa emissione di fattura elettronica sulla base di rendiconti debitamente sottoscritti dal referente del Poliambulatorio, contenenti le prestazioni erogate dal professionista da intestare al **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia**, via Cavour nr. 2 - 90133 Palermo - codice fiscale **80019230822** - **Cod. Univoco: 2K9OJV**.

ART. 6 - RISERVATEZZA

Il professionista deve attenersi scrupolosamente ai requisiti di riserbo, riservatezza ed onorabilità connessi con il particolare incarico.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO P. GIACCONE

L'Azienda per effetto del rapporto convenzionale statuito si obbliga a:

- versare al professionista i compensi derivanti dall'attività di consulenza prestata, previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.
- non cedere ovvero affidare a terzi – in tutto o in parte – il servizio assunto, a pena di nullità della convenzione stessa. E' vietata altresì la cessione totale o parziale del credito derivante dall'affidamento di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs 36/2023.
- garantire le coperture assicurative dei propri dirigenti medici conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento in materia di attività libero-professionale.

ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE

Si applicano gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023. Questo Ente ha, altresì, la facoltà di recedere il contratto per motivi di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno in pendenza di procedimenti penali o di altra natura, nuovi o di cui la stessa non era a conoscenza. La facoltà di recesso non comporta, per l'Amministrazione, il pagamento di alcuna penalità.

ART. 9 - NORME REGOLATRICI

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nella convenzione si rinvia alle disposizioni contenute nelle sotto indicate fonti normative:

- della Legge e dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n. 827;
- del "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza", emanato con D.M. 24.10.2014, nr. 181;
- del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e delle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.
- del Regolamento Attività Libero-Professionale dell'AOUP "P. Giaccone".

ART. 10 - INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato e modificato e del Regolamento UE 2016/679/GDPR, tutti i dati forniti dal professionista saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione dell'attività in argomento e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito al presente atto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Guardia di Finanza
Il Capo Gestione Amministrativa
(Magg. Ornella Genio)

GENIO ORNELLA
2026.10.01 11:44:18
CN=GENIO ORNELLA
C=IT
2.5.4.4=GENIO
2.5.4.42=ORNELLA

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Paolo Giaccone
La Direttrice Generale
(dott.ssa Maria Grazia Furnari)

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, si approvano specificamente gli articoli 2, 8 e 11.

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Paolo Giaccone
La Direttrice Generale
(dott.ssa Maria Grazia Furnari)